

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 1 di 11

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

DOCUMENTO A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA		COPIA N. 02
Redatto da RAQ :	Verificato da AD :	Approvato da AD :

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 2 di 11

LISTA DELLE EDIZIONI DEL REGOLAMENTO RG-01

N.	DATA	MOTIVO DELLA RIEDIZIONE	RIFERIMENTO PARAGRAFO
0	03.11.2011	Prima Emissione	Tutti
1	15.09.2012	Rilievi Accredia	Tutti
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NOTA DI COPYRIGHT

Questo Regolamento Operativo è di proprietà di **OEC** e viene assegnata a condizione che, né essa né qualsiasi informazione contenuta, sia riprodotta o usata per intero o in parte, senza autorizzazione scritta dell'Amministratore Unico.

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 3 di 11

INDICE

3.1	SCOPO e Campo di applicazione.....	4
3.2	NORME DI RIFERIMENTO	4
3.3	DEFINIZIONI.....	4
3.4	CONDIZIONI GENERALI	4
3.5	CONDIZIONI ECONOMICHE	5
	3.5.1 Tariffe	5
	3.5.2 Condizioni di Pagamento	5
3.6	RISERVATEZZA	5
3.7	DOVERI E DIRITTI – RESPONSABILITÀ DI OEC SRL.....	5
	3.7.1 Doveri del proprietario o suo legale rappresentante.....	6
	3.8.2 Diritti del Fabbrikante/Installatore	6
	3.8.3 Diritti e doveri di OEC srl	6
4.1	MODALITA' OPERATIVE (Processo di ispezione).....	7
	4.1.1 Generalità	7
	4.1.2 Attività di Valutazione della Conformità	7
4.2	RECLAMI E CONTENZIOSI.....	8
	4.2.1 Definizioni.....	8
	4.2.2 Reclami	8
	4.2.3 Ricorso.....	9
	4.2.4 Contenziosi.....	9
5.1	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	9
	ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO.....	9
	ALLEGATO B - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196.....	9

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 4 di 11

3.1 SCOPO e Campo di applicazione

Il presente *Regolamento* definisce le regole generali e le modalità operative adottate da OEC srl per le attività di ispezione e/o verifiche periodiche/straordinarie nella qualità di Organismo di Ispezione di tipo A in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC 17020:2005, per un prodotto/impianto in esercizio secondo norme o leggi che ad esso si riferiscono.

I servizi di Ispezione di OEC srl sono aperte a tutte le organizzazioni che ne facciano richiesta e che si impegnino all'osservanza del presente *Regolamento* e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o che ne limitino l'accesso.

Inoltre, al fine di evitare discriminazioni di carattere finanziario, economiche o legate alle dimensioni dell'organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private, OEC ha predisposto un "Tariffario" in cui si riportano le condizioni economiche applicate in modo non discriminatorio a tutte le organizzazioni richiedenti servizi di ispezione di prodotto in esercizio.

OEC srl per garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle suddette attività, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate) :

- a.1) attività di fabbricazione;
- a.2) attività di consulenza nel campo per le quali svolge l'attività ispettiva;
- a.3) qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo ispettivo.

3.2 NORME DI RIFERIMENTO

Le norme, le direttive e i regolamenti di riferimento per le attività di Ispezione di OEC nell'ambito dell'applicazione del presente *Regolamento*, sono le seguenti:

- ISO/IEC 17020:2005 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione" ;
- GUIDE IAF – EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- Il Tariffario specifico;

OEC, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3.3 DEFINIZIONI

Nel presente *Regolamento* valgono i termini e le definizioni riportate nei documenti legislativi e normativi di riferimento riportate al precedente paragrafo 3.2. Si fa impiego dei termini "valutazione" e "audit" con lo stesso significato, dei termini "ispettore" e "auditor" con lo stesso significato e dei termini "Ispezione" e "Verifica" con lo stesso significato. Analogamente per i termini derivati da questi.

Inoltre si fa impiego dei termini "Cliente" e "Committente" del servizio ispettivo per designare l'entità/parte che richiede e si avvale dei servizi di ispezione di OEC srl.

Classificazione dei rilievi:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento e/o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento. **Prescrizione:** condizione di assenza di elementi e/o di mancato rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo del prodotto ma che devono comunque essere risolti dal committente entro un congruo termine.

Osservazione: condizione di anomalia rilevata tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (es. economico, tecnico, ecc.) tra i soggetti coinvolti.

3.4 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivato l'iter di ispezione da parte di OEC srl, il Cliente richiedente deve:

- accettare le condizioni fissate nel presente *Regolamento* ivi compresi gli allegati e l'offerta/contratto formulata da OEC,
- fornire tutta la documentazione tecnica (se applicabile) ;

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 5 di 11

Il rilascio del Verbale di Ispezione ed il suo mantenimento (quando applicabile) sono subordinate al regolare pagamento degli importi definiti all'interno dell'offerta economica.

3.5 CONDIZIONI ECONOMICHE

3.5.1 Tariffe

Gli importi per le verifiche sono espressi in un "Tariffario" la cui applicazione, valutate le caratteristiche dello specifico prodotto/impianto, determina l'offerta economica.

Possono essere apportate variazioni dell'offerta a seguito modifica del Tariffario o dovute al riesame del contratto o perchè emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta. Tali variazioni e/o difformità potranno essere:

- comunicate dal committente a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
- rilevate in occasione dell'esecuzione dell'attività di valutazione in campo (se applicabile).

Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell'offerta accettata saranno notificate, per fax o posta elettronica o posta ordinaria, al cliente che ha diritto a rinunciare alla ispezione.

3.5.2 Condizioni di Pagamento

Perché venga attivato l'iter di ispezione, il committente dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente *Regolamento* che è inteso accettato con la sottoscrizione delle "Condizioni di Fornitura" allegate all'offerta/contratto e dei documenti in esso esplicitamente richiamati. Con la sottoscrizione da parte della committenza dell'affidamento, l'incarico ha validità immediata ed impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.

Il pagamento dell'importo andrà effettuato prima dell'erogazione del servizio.

Per ogni altra casistica si farà espresso riferimento alle "Condizioni di fornitura" dell'Offerta/Contratto relativa al prodotto/impianto oggetto di ispezione. In caso di mancato pagamento entro i successivi 30 gg dalla naturale scadenza del **periodo di validità del verbale di ispezione, l'Organismo Europeo di Certificazione srl declina ogni responsabilità derivante dalla mancata verifica ispettiva nei termini previsti dalle norme vigenti.**

3.6 RISERVATEZZA

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di ispezione sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da OEC srl e successivamente approvata in forma scritta dalla committenza, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della magistratura). OEC srl garantisce la riservatezza di tutti gli atti e informazioni riguardanti i prodotti ispezionati.

Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento e al comitato di OEC per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento. Tutte le persone coinvolte nel processo di ispezione che hanno accesso agli uffici di OEC srl, sia interne che esterne, sottoscrivono un impegno alla riservatezza.

Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi da OEC senza il consenso scritto del committente ad eccezione dei dati riportati nell'elenco delle ispezioni emesso da OEC.

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), OEC si ritiene sollevata dall'obbligo della Riservatezza, nel caso in cui sia consentito dalla legislazione, provvedendo ad informare preventivamente il committente.

3.7 DOVERI E DIRITTI – RESPONSABILITÀ DI OEC SRL

OEC srl si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, per la effettuazione delle attività di ispezione, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il cliente e OEC srl devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività ispettive.

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 6 di 11

3.7.1 Doveri del proprietario o suo legale rappresentante

Il proprietario o suo legale rappresentante che richiede la verifica di cui all'art 13 e 14 del DPR 162/99 deve:

- rispettare le prescrizioni del presente *Regolamento*;
- fornire tutta la documentazione tecnica, necessaria alla valutazione dello stesso, prevista dalle norme di riferimento relativa al prodotto da verificare e in lingua italiana (può essere accettata la lingua inglese);
- mettere a disposizione l'impianto per l'esecuzione della verifica e le prove necessarie, garantendo al personale ispettivo di OEC srl accesso ai locali di ubicazione dell'impianto;
- comunicare ad OEC eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto di verifica;
- fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da OEC;
- informare OEC in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti ecc.
- non utilizzare i verbali di verifica in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor ivi compresi quelli di ACCREDIA alla documentazione e all'ubicazione dell'impianto assicurando il corretto svolgimento della Verifica Ispettiva;
- garantire l'accesso al personale ispettivo in addestramento e in supervisione;
- rendersi disponibile ad eseguire delle verifiche supplementari richieste sia da parte di OEC sia da parte dell'Ente di Accreditamento a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni, di sospensioni della certificazione o per segnalazioni gravi che coinvolgono il prodotto.

3.8.2 Diritti del Fabbrikante/Installatore

Il proprietario o suo legale rappresentante in possesso del verbale di verifica:

- può pubblicizzare l'avvenuta verifica nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nell'Allegato A al presente Regolamento;
- può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché OEC possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- può chiedere la sostituzione degli ispettori sia di OEC sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta ad OEC srl entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione della verifica;
- può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone comunicazione scritta;

3.8.3 Diritti e doveri di OEC srl

OEC srl si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, purché abilitati alla professione, per la effettuazione delle attività di ispezione, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente

I doveri di OEC sono:

- mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la verifica;
- predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di verifica (quando applicabile), comprendente la domanda di verifica, le attività di valutazione iniziali e le attività di sorveglianza, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la verifica ed il processo di rinnovo (quando applicabile);
- applicare le prescrizioni riportate nel presente *Regolamento* agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della verifica stessa;
- qualora ne sia formalmente informato, comunicare agli organi competenti e all'ente di Accreditamento (se applicabile) i casi in cui aziende siano coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla Sicurezza;
- comunicare preventivamente al proprietario e alla ditta manutentrice la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento o di altri Enti aventi diritto.

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 7 di 11

4.1 MODALITA' OPERATIVE (Processo di ispezione)

4.1.1 Generalità

In riferimento alle indicazioni fornite nella norma, nella sua attività di Ente Ispettivo, **OEC srl opera nel campo dei prodotti in esercizio che necessitano di verifiche ispettive da effettuarsi periodicamente e con intervalli di tempo dettati dalle norme o leggi di riferimento (Verifica periodica):**

Affinché possa essere avviato l'iter di verifica il cliente richiede ad OEC un'offerta economica facendo espresso riferimento al prodotto/impianto oggetto di ispezione.

Tale richiesta sarà esaminata dal Responsabile Tecnico di OEC al fine di definire tutti i parametri da indicare nell'offerta o per richiedere eventuali chiarimenti supplementari.

Fa seguito un'offerta/contratto emessa da OEC che riporta le condizioni economiche e le condizioni di fornitura quale espresso riferimento al presente *Regolamento*.

L'accettazione di tale offerta avviene con la restituzione da parte del committente a OEC srl del modulo di Domanda di Verifica (**Mod. 001/03 Affidamento di Incarico**), allegato all'offerta emessa, debitamente sottoscritto per accettazione.

L'accettazione dell'incarico da parte di OEC srl è ratificata dalla consegna al cliente della conferma d'ordine sottoscritta dal legale rappresentante e riportante le "Condizioni di Fornitura" pattuite quale espresso riferimento al presente *Regolamento*.

4.1.2 Attività di Valutazione della Conformità

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto/prodotto siano in condizioni di efficienza, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che sia stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verbali di ispezione.

Il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto/prodotto e nello specifico:

- documentazione tecnica prevista dalle Leggi e Normative vigenti costituita da:
 1. libretto d'impianto corredato dei verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche;
 2. un esemplare delle istruzioni d'uso (ove applicabile)
- rendere disponibile l'impianto dalla data del pagamento delle spettanze dovute all'Organismo Europeo di Certificazione srl per l'effettuazione del servizio stesso, senza limitazioni di orario.

I tempi per l'esecuzione delle verifiche presso i locali del cliente, vengono concordati con il committente stesso che ha la facoltà di richiedere lo spostamento della data di esecuzione pianificata della verifica.

Ad avvenuta esecuzione della verifica periodica l'Organismo Europeo di Certificazione srl rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il relativo verbale e, ove negativo ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per gli opportuni provvedimenti.

Classificazione dei rilievi:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento e/o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento.

Prescrizione: condizione di assenza di elementi e/o di mancato rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo del prodotto ma che devono comunque essere risolti dal committente entro un congruo termine.

Osservazione: condizione di anomalia rilevata tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (es. economico, tecnico, ecc.) tra i soggetti coinvolti.

I rilievi si configurano esclusivamente come descrizioni delle anomalie riscontrate. Non sono ammesse espressioni che possano essere assimilate a consigli o suggerimenti (es. si consiglia, si suggerisce, ecc.).

Attività di riesame e validità del verbale:

La validità del Verbale è subordinata al Riesame da parte del Direttore Tecnico (DT) o suo sostituto; pertanto, il Verbale rilasciato riporta la seguente dicitura: *"Il presente Verbale assume validità definitiva se entro 10 giorni OEC srl non da comunicazione contraria"*. Fermo restando che i verbali redatti direttamente dalla DT assumono validità immediata, in quanto non oggetto a riesame, la validità del Verbale di verifica è vincolata alla seguente casistica:

- a) Verbale con esito Positivo:

OEC si impegna a riesaminare il Verbale entro e non oltre 10 giorni successivi alla data di esecuzione dell'ispezione

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 8 di 11

- a.1) Riesame con esito positivo: il proprietario o il suo legale rappresentante non riceverà alcuna comunicazione e il verbale assume validità definitiva;
- a.2) Riesame con esito negativo: il verbale redatto verrà annullato e il proprietario o il suo legale rappresentante riceverà un nuovo Verbale contenente anche le motivazioni dell'annullamento del precedente.

b) Verbale con esito Negativo:

OEC si impegna a riesaminare il Verbale entro e non oltre le 48 ore successive alla data di esecuzione dell'ispezione.

- b.1) Riesame con esito positivo : il proprietario o il suo legale rappresentante non riceverà alcuna comunicazione e il verbale assume validità definitiva. Seguirà giusta comunicazione al competente ufficio comunale per gli opportuni provvedimenti;
- b.2) Riesame con esito negativo : il verbale redatto verrà annullato e il proprietario o suo legale rappresentante riceverà giusta comunicazione con le motivazioni dell'annullamento e formale richiesta di un nuovo sopralluogo a carico della OEC srl.

Il Verbale di ispezione rilasciato viene inserito nell'Elenco dei verbali e successivamente trasmesso in copia al Ministero competente e, se applicabile, all'Ente di Accreditamento.

4.2 RECLAMI E CONTENZIOSI

4.2.1 Definizioni

Premesso che OEC definisce:

- Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

OEC si impegna a registrare e conservare reclami e ricorsi ricevuti come previsto dalle proprie procedure interne di gestione delle registrazioni e a gestirli nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la qualità dell'Organismo.

4.2.2 Reclami

OEC prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da un comunicazione scritta. Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, OEC srl informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato. Nel caso in cui il reclamo sia fondato, si procede come segue:

a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di OEC vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive.

I procedimenti di cui ai punti a) è condotto da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione della funzione centrale qualità. Su richiesta scritta, da parte del reclamante, l'OEC srl fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo. A conclusione delle attività di cui sopra – dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo – l'OEC valuta con il suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 9 di 11

4.2.3 Ricorso

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

OEC conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente paragrafo, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Direttore Tecnico della divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate dal Coordinatore Tecnico di OEC. Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, OEC provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

4.2.4 Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del *Regolamento* per la ispezione è competente, esclusivamente, il Foro di Messina.

5.1 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche conseguenti alle variazioni della legislazione vigente relativa al prodotto/impianto, delle norme di accreditamento degli Organismi di Ispezione e/o del sistema di gestione di OEC srl comportano la revisione del presente *Regolamento*, questo è reso pubblico a mezzo opportune vie di comunicazione ai clienti per i quali vi è una attività in corso.

In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali dovute ai motivi sopraposti saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO

Una volta ottenuto il verbale di ispezione, il cliente può fare riferimento ad esso nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc.; ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il verbale riguarda esclusivamente quel determinato prodotto/impianto e non altri, né riguardare il sistema di gestione del committente (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema). Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali (non copie parziali) del verbale e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del verbale stesso e purché uniformi e leggibili. Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento all'ispezione diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare OEC srl per riceverne lo specifico benestare.

ALLEGATO B - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali – “Codice della Privacy”

Gentile Cliente, in seguito all'entrata in vigore del Codice sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed in conformità a quanto disciplinato dall'art. 13 delle disposizioni di legge in oggetto, desideriamo comunicarVi quanto segue:

Art. 1 Finalità del trattamento:

I Vostri dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti ordinarie finalità: commerciali, amministrative, contabili, esecuzione di obblighi derivanti del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a sue specifiche richieste, gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali).

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 10 di 11

tuali, transazioni, recupero crediti, controllo della soddisfazione del cliente, compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario ed attività promozionale. I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente ulteriormente trattati.

Art.2 Modalità del trattamento:

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolta dei dati presso terzi, raccolta dei dati attraverso la consultazione di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità, raccolta dei dati mediante strumenti elettronici, trattamento posto in essere con e senza l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, conservazione dei dati per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo ed agli obblighi di legge.

Art.3 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:

L'interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti, necessari ai fini dell'elaborazione e successiva presentazione delle offerte commerciali ed ai fini dell'espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge, nonché per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali.

Art. 4 Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:

Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l'offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la fornitura del servizio da Voi richiesto, né di adempiere agli obblighi contrattuali. Il consenso al trattamento non Vi viene richiesto, in quanto il trattamento è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali e per assolvere ordinarie finalità amministrative e contabili (provvedimento del 19 giugno 2008, inerente **semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità di tipo amministrativo e contabile**). **Evidenziamo che:**

Il trattamento dei dati Vs. personali da noi posto in essere, non riguarda informazioni di natura sensibile. La nostra struttura ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza, di accesso e custodia dei dati in conformità a quanto dettato dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 5 Comunicazione dei dati a terzi:

I Vs. dati verranno di prassi comunicati ai seguenti organi: banche ed istituti di credito (per gli emolumenti legati alla forma di pagamento concordata), commercialista (per l'assistenza e consulenza sotto i profili contabili ed amministrativi), potranno inoltre essere esibiti, agli organi di controllo che ne facessero richiesta in caso di ispezioni ed accertamenti alla nostra azienda. Verranno inoltre comunicati a studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese ed imprenditori che erogano a noi determinati servizi tecnici, ad enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche ed ad assicurazioni in caso di controverse per fattispecie coperte da polizze di indennizzo professionale.

In caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi in genere potranno inoltre essere comunicati al professionista che fornisce assistenza e consulenza legale all'azienda, all'Autorità Giudiziaria competente ed ad aziende che si occupano di recupero crediti. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati dal Titolare del trattamento e dal personale interno, incaricati del trattamento ivi compresi dai dirigenti, amministratori, saranno inoltre trattati dai sindaci e da agenti rappresentanti.

Titolare e Responsabile del trattamento è : OEC srl con sede legale in Via Acquavena 20 – 98048 Spadafora (ME). Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, è Ing. Sergio SQUADRITO.

Art. 7 D.Lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere: l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I clienti potranno esercitare i propri diritti in ogni momento, rivolgendo le richieste a OEC srl con sede legale a Spadafora (ME) in via Acquavena 20, anche mezzo raccomandata o fax al numero 090/9920872 o PEC oeccmessina@arubapec.it.

	Regolamento per le Attività Ispettive			RG-01
	REVISIONE	N° 01	15 settembre 2012	Pagina 11 di 11

Da distribuire a:	Indirizzo	Copia N.ro
Ente Autorizzativo : Ministero dello Sviluppo Economico DGSPC Ispettorato Tecnico dell'Industria	Via Sallustiana, 53 00187 ROMA	1
Ente di accreditamento : ACCREDIA	Piazza Mincio, 2 00198 ROMA	2
Amministratore Unico (Direzioe)	SEDE LEGALE	3
Responsabile Assicurazione Qualità	SEDE LEGALE	3
Resp. Amministrativo Acquisti e Commerciale	SEDE LEGALE	3
Direttore Tecnico	SEDE LEGALE	3